

COMUNICATO UFFICIALE N° 5 DEL 17/10/2019

COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Oggetto: Ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. N. 3 del 3/10/2019 nel ricorso presentato dalla Società Sportiva Folgore in data 30.09.2019.

Il giorno **16 ottobre 2019**, alle ore 17.00, presso la "Casa del Calcio" della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, a San Marino (RSM) in Strada di Montecchio n. 17, si è riunita la Commissione Disciplinare della F.S.G.C., composta dal Presidente Avv. Alberto Albertini e dai membri Avv. Alessandro Stolfi e Dott. Marco Stefanelli, che provvede alla stesura del presente verbale, per esaminare e pronunciarsi sul "Ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. N. 3 del 3/10/2019 nel ricorso presentato dalla Società Sportiva Folgore in data 30.09.2019."

FATTO

La Società Sportiva Murata con proprio ricorso inoltrato a questa Commissione in data 7 ottobre 2019 ha contestato la deliberazione del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale N. 3 del 3/10/2019 con la quale era stato accolto il ricorso presentato dalla Società Sportiva Folgore in data 30/9/2019.

Con la predetta deliberazione il Giudice Sportivo, dopo avere preso in esame il ricorso presentato in data 30 settembre 2019 dalla Soc. Sportiva Folgore relativamente alla presunta irregolarità della presenza in campo del tesserato della Società Murata, PASOLINI DAVIDE nella partita MURATA – FOLGORE del 28/09/2019, aveva adottato la seguente deliberazione:

- Si accoglie il ricorso della Società Sportiva FOLGORE per illegittima partecipazione del tesserato PASOLINI DAVIDE della Società Sportiva Murata alla gara del 28/09/2019 in quanto squalificato per una giornata, come da Comunicato Ufficiale n. 60 del 22 maggio 2018, non scontata;
- Si modifica il risultato maturato sul campo, aggiudicando la **vittoria a tavolino per 3 a 0** alla Società FOLGORE;
- Si restituisce la tassa allegata al ricorso.
 Inoltre sono state inflitte le seguenti sanzioni:



FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

REPUBBLICA DI SAN MARINO



- € 500,00 di ammenda alla Società Murata;
- Squalifica di 3 mesi all'atleta PASOLINI DAVIDE;
- -Squalifica di 4 mesi al Dirigente Responsabile della Società Murata PAOLONI VALENTINO.

La Società Sportiva Murata, in via preliminare, ha contestato la non fondatezza di quanto disposto dal Giudice Sportivo sottolineando che il signor Pasolini Davide era stato squalificato nel corso della stagione sportiva 2017-2018 e che pertanto la squalifica di cui si discute doveva intendersi prescritta, poiché doveva essere scontata entro il termine della stagione sportiva successiva ossia entro il termine della stagione calcistica 2018-2019.

La S.S. Murata aveva quindi evidenziato:

- che la stessa era a conoscenza che il signor Pasolini fosse stato tesserato per la Società Polisportiva Tre Fiori fino al Marzo 2019, avendo disputato i turni preliminari di qualificazione alla competizione internazionale "UEFA Europa League" nei mesi di Giugno e Luglio 2018;
- di non essere a conoscenza del fatto che il signor Pasolini non fosse stato inserito nella rosa dei 25 giocatori (come previsto nel Memorandum svolgimento gare 2018) per la stagione 2018/2019 e che quindi non avrebbe potuto scontare la squalifica comminata nella stagione precedente, non essendo queste informazioni pubbliche;
- che non vi è un regolamento scritto specifico sulle squalifiche da scontare dopo l'introduzione delle "rose" in quanto prima era necessario essere soltanto tesserati per la squadra e si sarebbe scontata la squalifica alla prima occasione utile.

Ha quindi concluso chiedendo quanto segue:

- 1) In via preliminare di riformare totalmente la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. N. 3 del 03/10/2019 in quanto la squalifica comminata al tesserato PASOLINI DAVIDE risulta prescritta ai sensi dell'art. 33 comma 1 e 2 lett. a) del Regolamento Disciplina FSGC con conseguente omologazione del risultato ottenuto in campo, annullamento delle sanzioni irrogate (ammenda e squalifiche) e restituzione della tassa di ricorso;
- 2) In via principale e nel merito riformare totalmente la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. N. 3 del 03/10/2019 per le motivazioni sopra meglio esposte ed in particolare per l'impossibilità da parte del S.S. Murata di verificare che il giocatore avesse, di fatto, scontato in precedenza la squalifica comminata con



FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

REPUBBLICA DI SAN MARINO



conseguente omologazione del risultato ottenuto in campo, annullamento delle sanzioni irrogate (ammenda e squalifiche) e restituzione della tassa di ricorso;

3) In via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei superiori punti 1 e 2 di riformare la decisione del Giudice Sportivo prevedendo sanzioni più tenui nei confronti della società S.S. Murata, del calciatore PASOLINI e del dirigente PAOLONI in quanto di entità troppo elevata rispetto alla violazione riscontrata con conseguente restituzione della tassa di ricorso.

DIRITTO

Sull'eccezione preliminare sollevata dalla S.S. Murata ove si sostiene che la squalifica comminata al tesserato PASOLINI DAVIDE doveva intendersi prescritta ai sensi dell'art. 33 comma 1, 2 lett. a) del Regolamento Disciplina FSGC, si rileva che la predetta norma fa riferimento alle "infrazioni disciplinari" e non alle squalifiche già comminate.

Se può essere corretto affermare che l'infrazione disciplinare comminata nel corso di una stagione sportiva e non accertata nel corso della stagione successiva si prescrive, non è altrettanto corretto sostenere che la squalifica già comminata nel corso della stagione precedente ed ancora non scontata si prescriva al termine della stagione successiva.

Anzi vale il principio opposto, ovvero sia che la squalifica che non possa essere scontata, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve essere scontata, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

Detto principio viene enunciato all'art. 29 (esecuzione delle sanzioni) ai commi 1, 2 e 3, nonché nell'art. 10 del Disposizioni Regolamentari Integrative.

Entrando nel merito della vertenza, si rileva che contrariamente a quanto affermato dalla S.S. Murata, quest'ultima avrebbe potuto accertarsi circa la posizione del proprio calciatore Sig. PASOLINI DAVIDE e verificare se lo stesso fosse stato inserito nella "rosa calciatori" della Società Tre Fiori nella stagione sportiva 2018-2019 e se quindi, quale calciatore inserito in rosa aveva o meno scontato la squalifica di una giornata per somma di ammonizioni che gli era stata comminata al termine della stagione sportiva 2017- 2018, come da C.U. N. 60 del 22/05/2018.

Stante quanto sopra evidenziato e tenuto anche conto che il sanzionario non prevede una scelta discrezionale delle sanzioni da applicare, e non è neppure applicabile alla presente



FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

REPUBBLICA DI SAN MARINO



fattispecie l'art. 32 del Regolamento Disciplina, la Commissione Disciplinare respinge il ricorso della S.S. Murata, conferma la decisione del Giudice Sportivo e le sanzioni già dallo stesso irrogate di cui al C.U. N. 3 del 03/10/2019.

Incamera la tassa inoltrata.

San Marino, lì 16 ottobre 2019

La Commissione Disciplinare

La Segreteria Elisa Felici